



Nuovo sistema di finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (LASBA; CSC 548.300)

Data agosto 2021

Indice

1	Assistenza ai bambini complementare alla famiglia dal punto di vista della politica economica e sociale	5
1.1	Obiettivi politici della legislazione esistente	5
1.2	Valutazione degli obiettivi politici	5
2	Sviluppi cantonali nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia	7
2.1	Punto centrale di sviluppo 11/ 23 "favorire la coesione sociale e garantire la sicurezza sociale"	7
2.2	Incarico Hardegger concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni.....	7
2.3	Incarico Degiacomi concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari	8
2.4	Consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia– abrogazione della legge sugli assegni maternità (primo pacchetto di misure)	8
2.5	Nuova impostazione del finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia (secondo pacchetto di misure).....	9
3	Necessità di agire nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia	9
3.1	Condizioni quadro a livello federale	9
3.2	Sistema attuale nel Cantone dei Grigioni.....	11
3.3	Utenti e volume finanziario nel Cantone dei Grigioni	12
3.4	Situazione nei Grigioni rispetto ad altri Cantoni	14
3.5	Punti forti e punti deboli del sistema attuale esistente nel Cantone dei Grigioni	15
3.6	Valutazione dei modelli: finanziamento dell'oggetto o del soggetto?	19
4	Elementi fondamentali del nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia	21
4.1	Obiettivi politici	21
4.2	Finanziamento orientato al soggetto	21
4.3	Bambini con disabilità	24
4.4	Ripartizione dei costi tra i comuni di domicilio e il Cantone	24
4.5	Esecuzione.....	25
5	Spiegazioni relative alle singole disposizioni.....	27
6	Conseguenze finanziarie e per il personale	27
6.1	Conseguenze finanziarie.....	27
6.2	Conseguenze in termini di personale / conseguenze sull'amministrazione	29
6.3	Attuazione tecnica	30
7	Valutazione delle conseguenze della regolamentazione	30
8	Scadenario ed entrata in vigore.....	31

Studi e rapporti utilizzati.....	32
Allegato 1.....	34
Allegato 2.....	35

Indice delle illustrazioni

Illustrazione 1: Scenario per lo sviluppo demografico tra il 2020 e il 2050	6
Illustrazione 2: Sistema attuale di assistenza ai bambini complementare alla famiglia – modello di ripartizione dei costi tra titolari dell'autorità parentale ed ente pubblico	12
Illustrazione 3: Evoluzione del numero di bambini che beneficiavano di assistenza complementare alla famiglia tra il 2004 e il 2020. Fino al 2013 incluse le offerte complementari alla scuola, dal 2014 senza le offerte complementari alla scuola	13
Illustrazione 4: Evoluzione dei contributi cantonali e comunali a favore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia tra il 2004 e il 2020. Fino al 2013 incluse le offerte complementari alla scuola, dal 2014 senza le offerte complementari alla scuola.....	13
Illustrazione 5: Confronto cantonale dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel settore prescolastico (CS, 2021, p. 7).....	15
Illustrazione 6: Entrate dei fornitori di prestazioni dalle tariffe pagate dai titolari dell'autorità parentale	16
Illustrazione 7: Tariffe giornaliere dei titolari dell'autorità parentale con differente reddito determinante.....	17
Illustrazione 8: Valutazione dei modelli sulla base delle lacune menzionate dal Gran Consiglio nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia	20
Illustrazione 9: Sistema attuale e finanziamento orientato al soggetto – modello di ripartizione dei costi tra titolari dell'autorità parentale ed ente pubblico	22
Illustrazione 10: Finanziamento orientato al soggetto – processo di domanda.....	26
Illustrazione 11: Finanziamento orientato al soggetto – processo di erogazione	27
Illustrazione 12: Finanziamento orientato al soggetto – giorni computabili per le riduzioni a seconda del volume di lavoro.....	34
Illustrazione 13: Finanziamento orientato al soggetto – esempio per l'entità delle riduzioni graduate a seconda dell'età dei bambini nonché del reddito determinante dei titolari dell'autorità parentale	35

Di cosa si tratta?

Oggi il fatto che persone di entrambi i sessi possano esercitare un'attività professionale corrisponde a un'esigenza della società. L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia rappresenta uno strumento centrale per garantire la conciliabilità di famiglia e professione. L'assistenza ai bambini complementare alla famiglia promuove i bambini nel loro sviluppo e ne sostiene l'integrazione sociale. Nel lungo termine, misure di promozione in questo settore producono effetti interessanti sotto il profilo economico.

Il Cantone dei Grigioni promuove l'assistenza complementare alla famiglia. L'assistenza complementare alla famiglia deve essere finanziabile e accessibile per i titolari dell'autorità parentale in tutto il Cantone. La verifica del modello di finanziamento attuale ne ha evidenziato i limiti e ha dimostrato l'esistenza di una necessità di agire per trovare una soluzione sostenibile e in grado di far fronte al futuro.

Il nuovo modello di finanziamento garantisce l'impiego efficiente dei mezzi e fornisce al Cantone e ai comuni strumenti di gestione idonei. Il nuovo modello sostiene gli obiettivi politici della conciliabilità di famiglia e attività lucrativa nonché della promozione dello sviluppo di bambini. Con il nuovo modello di finanziamento viene altresì dato seguito agli incarichi Hardegger e Degiacomi.

Cosa cambia?

Per il nuovo modello di finanziamento è determinante il cambiamento di sistema nell'erogazione dei mezzi: dal finanziamento dell'oggetto si passa alla promozione con finanziamento del soggetto.

Attualmente i fornitori di prestazioni di assistenza complementare alla famiglia, quali le strutture di custodia collettiva diurna oppure le organizzazioni di genitori diurni, vengono sovvenzionati da Cantone e comuni mediante contributi base. Con il cambiamento di sistema il Cantone e i comuni sostengono direttamente i titolari dell'autorità parentale con riduzioni rapportate alla loro capacità economica.

Cosa ci guadagnano gli attori?

Le famiglie e i loro figli

Le famiglie e i loro figli vengono sostenuti direttamente dall'ente pubblico. In questo modo l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia diviene pagabile per le famiglie. Con il nuovo modello l'ente pubblico crea parità di trattamento in tutto il Cantone. I titolari dell'autorità parentale chiedono le riduzioni direttamente al comune. I dati fiscali sensibili rimangono presso il comune; non occorre più comunicarli alle strutture di custodia collettiva diurna o alle organizzazioni di genitori diurni.

L'onere amministrativo per i titolari dell'autorità parentale rimane invariato. Il comune versa la riduzione mensilmente e in anticipo.

Per determinare il numero di giorni di assistenza per i quali vi è diritto a un sostegno ci si baserà in primo luogo sulla situazione occupazionale. Per i titolari dell'autorità parentale che ricorrono all'assistenza complementare alla famiglia per altre ragioni private, l'assistenza dovrebbe diventare più costosa, non venendo più sovvenzionata tramite contributi base. Per tutti gli altri i costi saranno tendenzialmente al ribasso, siccome i mezzi vengono impiegati in modo più mirato.

Strutture di custodia collettiva diurna e organizzazioni di genitori diurni

Le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni definiscono tariffe a copertura dei costi per le loro prestazioni di assistenza. A tale riguardo dispongono di un determinato margine di libertà imprenditoriale. Una tariffa massima stabilita dal Governo impedisce un'evoluzione dei costi disomogenea tra i fornitori di prestazioni.

Le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni fatturano a tutti i titolari dell'autorità parentale le stesse tariffe per giorno di assistenza. Il nuovo modello crea quindi le medesime condizioni di partenza per tutte le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni nel Cantone. I rischi per i fornitori di prestazioni che si trovano in zone strutturalmente deboli o per i fornitori di prestazioni con una quota elevata di genitori economicamente svantaggiati vengono ridotti al minimo, la possibilità di pianificare viene migliorata.

L'elevato onere amministrativo necessario attualmente per il rilevamento dei dati fiscali dei titolari dell'autorità parentale viene meno.

Cantone e comuni

Il Cantone così come i comuni ricevono degli strumenti che consentono loro di gestire meglio i loro obiettivi di promozione.

Il Governo definisce l'ammontare delle riduzioni dipendenti dal reddito. In questo modo può ad esempio influire in modo mirato sullo sgravio del ceto medio o di famiglie economicamente e socialmente svantaggiate.

I contributi saranno suddivisi tra Cantone e comuni secondo una chiave di ripartizione analoga a quella attuale. I comuni avranno in aggiunta la possibilità di aumentare l'attrattiva della propria piazza economica tramite riduzioni superiori oppure di perseguire obiettivi di promozione propri.

Il nuovo modello offre la possibilità al Cantone di mettere a disposizione mezzi di promozione supplementari per l'accoglimento di bambini disabili nell'assistenza complementare alla famiglia. Oggi ciò non è possibile.

Il nuovo modello crea trasparenza: l'ente pubblico sostiene direttamente le famiglie e i loro figli.

Imprese

Grazie al nuovo modello di finanziamento, l'ente pubblico permette ai genitori di rimanere attivi professionalmente. Un buon sostegno delle famiglie ne promuove l'attività professionale e contrasta la carenza di specialisti.

A quanto ammontano i costi?

In un primo momento l'attuazione è possibile mantenendo una neutralità dei costi per i comuni e per il Cantone. La futura evoluzione dei costi è tuttavia dinamica e dipende dal bisogno di assistenza e dalla capacità economica delle famiglie.

Per le prestazioni concernenti bambini con disabilità occorre prevedere costi supplementari compresi tra 380 000 e 500 000 franchi all'anno. Questi costi saranno a carico del Cantone.

Quali sono le tempistiche?

È previsto che la revisione venga trattata in Gran Consiglio nel 2022. Per l'attuazione tecnica occorre uno strumento informatico accessibile a tutti gli attori coinvolti. È realistico pensare a un'implementazione per il 2024/25.

1 Assistenza ai bambini complementare alla famiglia dal punto di vista della politica economica e sociale

1.1 Obiettivi politici della legislazione esistente

Nel 2003 il Gran Consiglio ha deciso di sostenere l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nonché le strutture diurne delle scuole. Perciò ha emanato la legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni. L'obiettivo consisteva tra l'altro nel rendere possibile e nel promuovere l'esercizio di un'attività professionale da parte di entrambi i genitori. La promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia rappresenta una misura sia di politica familiare, sia di politica economica e sociale nonché uno strumento al servizio della parità di genere, che consente a entrambi i genitori di svolgere un'attività professionale.¹

1.2 Valutazione degli obiettivi politici

1.2.1 Cambiamenti nella politica economica e sociale

Il fatto che ambedue i genitori possano esercitare un'attività professionale è oggi un'esigenza della società. Benché nel periodo oggetto di osservazione le basi statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST) siano mutate (censimento della popolazione tradizionale con rilevamento integrale fino al 2000, rilevamento strutturale mediante procedura a campione a partire dal 2010), fatto che rende solo limitatamente possibili confronti sul lungo periodo, è possibile individuare chiare tendenze per quanto riguarda l'attività professionale delle donne nel Cantone dei Grigioni. Nel 2000, circa il 60 per cento delle donne tra i 15 e i 64 anni era attivo professionalmente. Nel 2019 questa quota era salita a circa l'80 per cento. Il numero di donne attive professionalmente è sensibilmente aumentato, benché in termini assoluti, a seguito dell'invecchiamento demografico, il numero di donne in età lavorativa nei Grigioni sia sceso.

La politica ha affrontato questo sviluppo sociale. Affinché le famiglie possano assicurarsi il sostentamento in primo luogo tramite l'attività professionale, a livello federale, così come a livello cantonale, sono state adottate diverse decisioni di politica economica e sociale. Sviluppi significativi si possono osservare nell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, nella legge scolastica ma anche negli sgravi fiscali. Oggi la politica economica e sociale persegue in primo luogo l'obiettivo di promuovere la conciliabilità di famiglia e professione, creando in tal modo incentivi positivi all'esercizio di un'attività professionale.

Le esigenze che nel 2003 hanno portato all'emanazione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia sono tuttora di attualità. L'importanza dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia continuerà ad aumentare. Lo scenario dell'evoluzione demografica dell'UST per il Cantone dei Grigioni lo evidenzia: stando allo scenario di riferimento, il numero di persone con meno di 20 anni si mantiene a livelli stabili e calerà leggermente nel corso del tempo. Il numero di persone tra 20 e 64 anni calerà, mentre il numero di persone a partire dai 65 anni subirà un forte aumento. Nei prossimi anni ciò produrrà presumibilmente un netto inasprimento della carenza di forze lavoro. Migliorando la conciliabilità di famiglia e professione si intende fare in modo che sia le madri sia i padri rimangano attivi professionalmente. Un pilastro importante per il raggiungimento di questo obiettivo è costituito da

¹ Cfr. [messaggio quaderno n. 5/2002–2003, p. 189-190, 192-193](#)

un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia che sia di buona qualità e abbia prezzi accessibili.

Scenario dell'evoluzione demografica per il Cantone dei Grigioni: evoluzione dei gruppi di età della popolazione residente permanente tra il 2020 e il 2050 – scenario di riferimento

Fonte: UST (SCENARI) tramite Ufficio dell'economia e del turismo (UET) - Statistica e registri




Illustrazione 1: Scenario per lo sviluppo demografico tra il 2020 e il 2050

Oltre a rafforzare la conciliabilità di famiglia e attività lavorativa, l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia contribuisce anche a promuovere lo sviluppo dei bambini. Le basi per lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo vengono poste nei primi anni di vita e la promozione precoce è fondamentale, in particolare quella dei bambini che vivono in ambienti socialmente ed economicamente svantaggiati (INFRAS, 2019, p. 13). Frequentando un'offerta nel settore prescolastico i bambini acquisiscono vantaggi individuali, poiché le loro competenze e capacità vengono sviluppate e potenziate. Inoltre la promozione precoce ha effetti economicamente rilevanti (BAK Economics, 2020, p. 4). Infatti, i bambini le cui competenze linguistiche, coordinative e cognitive di base sono ben sviluppate dispongono di prospettive migliori di riuscire a completare una formazione qualificata e con ciò di raggiungere un'autonomia economica stabile a lungo termine. Sovente le competenze mancanti possono essere recuperate solo con un'attività di promozione molto intensa nel settore scolastico. Questa situazione rappresenta un onere finanziario per le scuole. Pari opportunità di accesso a offerte di assistenza complementare alla famiglia di buona qualità contribuiscono alla promozione precoce, poiché all'interno delle offerte possono essere promossi passi di sviluppo concreti dei bambini.

1.2.2 Beneficio economico dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

Diversi studi si occupano del beneficio economico dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Gli effetti da essi descritti sono differenti: attraverso il rafforzamento della conciliabilità di famiglia e attività lavorativa i titolari dell'autorità parentale possono svolgere un'attività professionale. Per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia è necessario del personale, in questo modo vengono creati posti di lavoro. Inoltre le possibilità di assistenza ai bambini complementare alla famiglia rivestono un ruolo importante in relazione all'integrazione e alla socializzazione di famiglie, rappresentano un fattore decisionale per la scelta del luogo in cui

abitare e promuovono l'attrattiva della piazza economica per le imprese. I benefici si riflettono anche in entrate fiscali superiori e in contributi superiori versati alle assicurazioni sociali. Inoltre è dimostrato scientificamente che a lungo termine vengono risparmiate spese ad esempio in relazione all'aiuto sociale o all'integrazione della popolazione residente straniera (cfr. Sell, 2004, p. 58-60; Simon, 2009, p. 24; Vesper, 2005, p. 41).

Il rapporto costi-benefici dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia viene valutato in termini positivi da diversi studi scientifici (cfr. Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG (BASS), 2000, 2007, 2008; Schneider, Luptáčík & Schmidl, 2006). Ad esempio il BASS (2007, p. 24) per la regione di Berna giunge alla conclusione che all'ente pubblico ritorna il 40 per cento di entrate in più rispetto a quanto ha investito nell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

In uno studio BAK Economics (2020, p. 5-6) ha analizzato gli effetti economici di un programma d'investimento decennale nello sviluppo dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel settore prescolastico ed è giunto alla conclusione che gli investimenti comportano effetti positivi sul prodotto interno lordo svizzero (PIL). Gli effetti positivi sul PIL a breve termine sono dovuti in particolare all'aumento dell'attività professionale e a lungo termine in particolare al maggiore capitale umano. Per i titolari dell'autorità parentale l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia è interessante perché consente loro di conseguire entrate supplementari a lungo termine (incluse le pensioni) che risultano da 7 a 9,4 volte superiori rispetto ai contributi da loro versati all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia (BASS, 2007, p. 24).

2 Sviluppi cantonali nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

2.1 Punto centrale di sviluppo 11/ 23 "favorire la coesione sociale e garantire la sicurezza sociale"

Il punto centrale di sviluppo 11/23 "favorire la coesione sociale e garantire la sicurezza sociale" (PCSV 11/23) del programma di Governo 2017-2020 comprende tra l'altro l'obiettivo di rafforzare e promuovere la forza lavoro nazionale tramite offerte a sostegno della conciliabilità di famiglia e lavoro.² Nel quadro del PCSV 11/23 è stato preso in esame il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

Dall'esame del sistema di finanziamento attuale sono emersi in particolare gli svantaggi seguenti: i mezzi statali non vengono impiegati in modo mirato in funzione della capacità economica dei beneficiari. Perciò le sovvenzioni statali non sempre arrivano lì dove ce n'è maggiore bisogno. Il Cantone e i comuni dispongono di margini di gestione relativamente ridotti, ma soprattutto poco specifici. Il vantaggio del sistema attuale è che esso non fa distinzione tra posti sovvenzionati e non sovvenzionati, ciò che rende semplice il finanziamento.

2.2 Incarico Hardegger concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni

Il 4 dicembre 2018 il granconsigliere Hardegger e 82 cofirmatarie e cofirmatari hanno inoltrato un incarico concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni. In tale incarico l'orientamento del sistema

² Cfr. [messaggio quaderno n. 12 / 2015–2016, p. 838](#)

attuale viene giudicato come sostanzialmente corretto. Viene però richiamata l'attenzione sulle seguenti lacune concrete: il problema fondamentale consiste negli svantaggi cui si trovano confrontati i fornitori di prestazioni (strutture di custodia collettiva diurna e organizzazioni di genitori diurni) attivi in regioni economicamente deboli a seguito della graduazione delle tariffe secondo la capacità economica dei titolari dell'autorità parentale. Un altro problema è costituito dall'elevato onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni necessario per rilevare i dati fiscali dei titolari dell'autorità parentale. Questi dati sono necessari per la graduazione delle tariffe. A titolo integrativo si deve mirare a un aggiornamento dei costi standard determinanti per il sovvenzionamento.³

Il Governo ha pubblicato la propria risposta all'incarico Hardegger il 13 marzo 2019. In essa ha riconosciuto le lacune e si è dichiarato disposto ad accogliere l'incarico. Il Governo ha spiegato che – data l'urgenza della necessità di agire a seguito degli adeguamenti in relazione all'abrogazione della legislazione sugli assegni maternità e ai costi standard entrati in vigore con effetto al 1° gennaio 2021 – occorre adottare misure immediate nonché prendere in esame la possibilità di adottare ulteriori misure nel quadro del PCSv 11/23. Il Gran Consiglio ha accolto l'incarico durante la sessione di giugno 2019 con 87 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.⁴

2.3 Incarico Degiacomi concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari

Il 28 agosto 2020 il granconsigliere Degiacomi e 37 cofirmatarie e cofirmatari hanno inoltrato l'incarico concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari. Con tale incarico viene richiesta la creazione di una base legale affinché alle famiglie con bambini con esigenze particolari possa essere garantita la possibilità di accedere all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. I costi per le esigenze particolari dovranno essere assunti dall'ente pubblico e le famiglie dovranno pagare le tariffe usuali.⁵

Nella sua risposta del 29 ottobre 2020 il Governo si è dichiarato disposto a prendere in esame i punti sollevati nell'incarico e, a seconda degli esiti di tale esame, a integrare soluzioni nella procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CSC 548.300) concernente la nuova regolamentazione del sovvenzionamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.⁶ Il 18 febbraio 2021 il Gran Consiglio ha accolto l'incarico con 88 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.⁷

2.4 Consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia– abrogazione della legge sugli assegni maternità (primo pacchetto di misure)

Nella sessione di agosto 2020 il Gran Consiglio ha trattato il messaggio concernente il consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e l'abrogazione della legge sugli assegni maternità.⁸

³ Cfr. [protocollo del Gran Consiglio 3 / 2018 / 2019, p. 485-486](#)

⁴ Cfr. [protocollo del Gran Consiglio, 5 / 2018 / 2019, p. 960-963](#)

⁵ Cfr. [incarico Degiacomi concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari \(gr.ch\)](#)

⁶ Cfr. [incarico Degiacomi concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari \(gr.ch\)](#)

⁷ Cfr. [protocollo del Gran Consiglio, 4 / 2020 / 2021, p. 775](#)

⁸ Cfr. [messaggio quaderno n. 12 / 2019–2020](#)

Nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia l'affare prevede le misure seguenti:

- aumento dei contributi cantonali per la promozione di bambini in età prescolastica – compensazione dei costi supplementari dei comuni nell'aiuto sociale
- contributi supplementari per i fornitori di prestazioni nelle zone economicamente più deboli

Nel quadro del dibattito relativo all'affare, il Governo ha prospettato al Gran Consiglio anche l'aumento dei costi standard da 9.05 franchi per ora di assistenza a 9.60 franchi per ora di assistenza. Il Governo ha proceduto all'aumento dei costi standard con effetto al 1° gennaio 2021.

In un primo passo queste misure sono intese ad attenuare le difficoltà finanziarie nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. In questo modo vengono adottate le misure immediate necessarie per attuare l'incarico Hardegger. L'affare "consolidamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia– abrogazione della legge sugli assegni maternità" è stato respinto il 13 giugno 2021 nel quadro della votazione sul referendum.

2.5 Nuova impostazione del finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia (secondo pacchetto di misure)

Affinché le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia siano finanziabili e accessibili per tutte le famiglie, con il presente passo è prevista una radicale revisione legislativa. Tramite la nuova impostazione del sovvenzionamento (passaggio dall'attuale sovvenzionamento dell'oggetto al finanziamento del soggetto) si intende accordare in modo mirato l'indennizzo delle prestazioni di assistenza a favore di bambini al reddito e alla sostanza dei titolari dell'autorità parentale. Al contempo si intende ridurre l'onere amministrativo dei fornitori di prestazioni per la determinazione delle tariffe pagate dai titolari dell'autorità parentale. La nuova impostazione del sovvenzionamento è intesa a fare in modo che i mezzi finanziari dell'ente pubblico vengano impiegati nel modo più efficiente possibile per migliorare la conciliabilità di famiglia e attività lucrativa e per la promozione dello sviluppo dei bambini. A seconda del risultato della presente procedura di consultazione, è previsto che l'affare venga trattato in Gran Consiglio nel 2022. Nel quadro del presente progetto si intende anche stralciare l'incarico Hardegger concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni.

3 Necessità di agire nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

3.1 Condizioni quadro a livello federale

3.1.1 Sostegno attuale dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia da parte della Confederazione

I Cantoni e i comuni dispongono di ampie competenze nel settore della politica familiare. L'art. 116 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) stabilisce che nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia e che può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861) è in vigore dal 1° febbraio 2003. Si tratta di un programma di impulso a termine avente l'obiettivo di promuovere la creazione di posti supplementari per l'assistenza diurna ai bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale nonché la formazione e la famiglia. Nel settembre 2018 il Parlamento ha prorogato il programma di impulso di quattro anni, ovvero fino al 31 gennaio 2023.⁹ Inoltre, nel quadro di una revisione della LACust, la Confederazione ha introdotto due nuove forme di aiuti finanziari nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. I due aiuti finanziari indicati di seguito hanno una decorrenza di cinque anni e sono stati posti in vigore con effetto al 1° luglio 2018:¹⁰

- Aiuti finanziari per l'aumento di sussidi di Cantoni e comuni¹¹
- Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia¹²

3.1.2 Sviluppi politici attuali a livello federale

Il 18 febbraio 2021 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha inoltrato un'iniziativa parlamentare intitolata "Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna". L'iniziativa richiede che il finanziamento di partenza della Confederazione nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia (LACust) venga sostituito con un sostegno permanente. Tramite una riduzione determinante dei contributi versati dai genitori e il miglioramento dell'educazione della prima infanzia, si intendono aumentare le opportunità di sviluppo dei bambini e migliorare la conciliabilità tra vita familiare e vita professionale.¹³ La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha aderito all'iniziativa parlamentare il 29 marzo 2021.¹⁴

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha licenziato la strategia per la parità tra donne e uomini 2030. Un obiettivo centrale della strategia consiste nella migliore conciliabilità di famiglia e professione. Riguardo al tema dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia sono incluse tra l'altro le seguenti misure:

- Lancio da parte della Confederazione di un dialogo politico con i Cantoni, i comuni e i partner sociali sulla conciliabilità.
- Licenziamento da parte del Consiglio federale di un messaggio relativo alle misure per agevolare la conciliabilità di famiglia e professione nonché di una strategia nazionale relativa alla conciliabilità di famiglia e professione.

La strategia nazionale viene attuata in collaborazione con i Cantoni. Entro la fine del 2021 questi obiettivi e queste misure saranno ulteriormente concretizzati e sarà elaborato un piano di misure dettagliato.¹⁵

⁹ Cfr. [Aiuti finanziari per la creazione di posti per la custodia di bambini \(admin.ch\)](#)

¹⁰ Cfr. al riguardo il commento relativo alla revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) del 25 aprile 2018

¹¹ Il Cantone ha presentato una corrispondente domanda per l'aumento dei contributi a seguito dell'aumento dei costi standard con effetto al 1° gennaio 2021.

¹² Cfr. [Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia \(admin.ch\)](#)

¹³ Cfr. [21.403 | Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#)

¹⁴ Cfr. [CSEC-S: la Confederazione deve agire nella politica della prima infanzia \(parlament.ch\)](#)

¹⁵ Cfr. [Il Consiglio federale adotta una strategia nazionale per la parità tra donne e uomini \(admin.ch\)](#) e [Pubblicazioni \(admin.ch\)](#): Strategia per la parità tra donne e uomini 2030, aprile 2021, p. 8-9

3.2 Sistema attuale nel Cantone dei Grigioni

I comuni e il Cantone finanziano tutti i fornitori di prestazioni mediante un'aliquota di contributo uniforme per ora di assistenza. L'aliquota prevista per le nuove offerte durante i primi tre anni di attività è leggermente superiore. I comuni e il Cantone sostengono le nuove offerte facendosi carico ciascuno del 25 per cento dei costi standard per ora di assistenza, mentre le offerte esistenti vengono sostenute da ciascuno in misura del 20 per cento. In questo modo nel Cantone dei Grigioni le nuove offerte vengono sovvenzionate in misura del 50 per cento dei costi standard per ora di assistenza, le offerte esistenti in misura del 40 per cento. Occorre tenere presente che i costi standard per ora di assistenza si situano al di sotto dei costi complessivi medi per ora di assistenza, dato che determinate spese dei fornitori di prestazioni non vengono considerate nel calcolo dei costi standard. I contributi dei comuni e del Cantone ammontano a circa il 35 per cento dei costi complessivi medi per ora di assistenza. Gli unici criteri per l'erogazione di questi contributi sono: i titolari dell'autorità parentale sono domiciliati nel Cantone dei Grigioni e il loro bisogno di assistenza viene riconosciuto dal comune di domicilio.

I fornitori di prestazioni devono graduare le tariffe secondo la capacità economica dei titolari dell'autorità parentale. Per il calcolo della capacità economica è decisivo il reddito computabile determinante l'aliquota più il dieci per cento della sostanza computabile determinante l'aliquota secondo dati fiscali attuali. I fornitori di prestazioni procedono alla classificazione dei titolari dell'autorità parentale ai fini della determinazione della tariffa. Questo significa che i fornitori di prestazioni devono richiedere la documentazione fiscale dei titolari dell'autorità parentale. In alternativa devono trovare una soluzione in collaborazione con i comuni. Il contributo dei titolari dell'autorità parentale ammonta in media al 57 per cento dei costi complessivi medi per ora di assistenza. Poiché le tariffe pagate dai titolari dell'autorità parentale vengono graduate secondo la loro capacità economica, la quota effettiva di questi costi versata dai titolari dell'autorità parentale sarà inferiore al 57 per cento in caso di reddito basso o può raggiungere il 100 per cento in caso di reddito elevato. Con la tariffa minima più bassa a carico dei genitori prevista nel Cantone dei Grigioni (vale a dire 25 franchi per giorno di assistenza), la quota effettiva ai costi complessivi medi per giorno di assistenza a carico dei titolari dell'autorità parentale ammonta ad esempio a circa il 22 per cento. In questo modo all'interno di un'offerta si verifica una parziale compensazione tra le differenti possibilità finanziarie dei titolari dell'autorità parentale (cfr. illustrazione 2).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Grigioni – modello di ripartizione dei costi con il sistema attuale




Illustrazione 2: Sistema attuale di assistenza ai bambini complementare alla famiglia – modello di ripartizione dei costi tra titolari dell'autorità parentale ed ente pubblico

3.3 Utenti e volume finanziario nel Cantone dei Grigioni

Da quando nel 2003 sono stati introdotti la legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni nonché gli aiuti finanziari della Confederazione per la creazione di posti di assistenza, l'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni si è evoluta molto.

Dal bilancio tratto nel 2021 dopo 18 anni di aiuti finanziari della Confederazione risulta che la Confederazione ha approvato 54 domande provenienti dal Cantone dei Grigioni. Complessivamente, in relazione a queste domande nel Cantone dei Grigioni è stato possibile creare 725 nuovi posti nei settori dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia (476 posti) e dell'assistenza ai bambini complementare alla scuola (249 posti). 49 delle 54 domande sono giunte a compimento. Per queste domande giunte a compimento i fornitori di prestazioni grigionesi hanno ricevuto circa 3,7 milioni di franchi di aiuti finanziari da parte della Confederazione.¹⁶

Dal 2004 il numero di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Grigioni è in costante aumento. Nel 2004 esistevano nove strutture di custodia collettiva diurna e cinque organizzazioni di genitori diurni. Il numero di organizzazioni di genitori diurni è rimasto invariato. Fino al 2020 il numero di strutture di custodia collettiva diurna è salito a 40 offerte. Anche il numero di posti di assistenza occupati aumenta di anno in anno. Nel 2020 sono stati conteggiati 735 posti di assistenza occupati. Rispetto al 2019 questo corrisponde a un aumento di 18 posti (più tre per cento).

Il numero di bambini che beneficiano di assistenza complementare alla famiglia aumenta: nel 2004 tale assistenza veniva fornita a 1163 bambini. Nel 2020 erano circa 3167 i bambini che

¹⁶ Cfr. [Custodia di bambini complementare alla famiglia \(admin.ch\)](#): Bilancio dopo 18 anni (2021), p. 9-10

beneficiavano di assistenza complementare alla famiglia, ossia circa 2000 bambini in più (cfr. illustrazione 3). La quota di bambini tra zero e quattro anni che beneficiavano di assistenza complementare alla famiglia nel 2019 era del 34 per cento.

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia – evoluzione del numero di bambini assistiti

Fonte dei dati: USo, 2004-2012 / conti annuali Cantone dei Grigioni, 2013-2020




Illustrazione 3: Evoluzione del numero di bambini che beneficiavano di assistenza complementare alla famiglia tra il 2004 e il 2020. Fino al 2013 incluse le offerte complementari alla scuola, dal 2014 senza le offerte complementari alla scuola

Il potenziamento delle offerte nonché l'aumento dei bambini che beneficiano di assistenza complementare alla famiglia porta a un aumento generalizzato dei contributi cantonali e comunali (cfr. illustrazione 4).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia - evoluzione dei contributi cantonali e comunali

Fonte dei dati: conti annuali Cantone dei Grigioni, 2004-2020




Illustrazione 4: Evoluzione dei contributi cantonali e comunali a favore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia tra il 2004 e il 2020. Fino al 2013 incluse le offerte complementari alla scuola, dal 2014 senza le offerte complementari alla scuola

3.4 Situazione nei Grigioni rispetto ad altri Cantoni


Il principio di sussidiarietà fa sì che l'organizzazione del finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Cantoni sia molto differente. In undici Cantoni il finanziamento compete esclusivamente ai comuni. In due Cantoni la competenza per il finanziamento è esclusivamente del Cantone, in nove Cantoni è del Cantone insieme ai comuni e in quattro Cantoni è del Cantone insieme ai comuni e alle imprese. 15 Cantoni su 26 partecipano quindi finanziariamente all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, sono soprattutto i Cantoni più grandi e prevalentemente urbani come ad esempio Zurigo a non partecipare al finanziamento, mentre i Cantoni rurali più piccoli, ad esempio Glarona, co-finanziano l'assistenza (Ecoplan, 2020, p. 39-41). Fino al 2020 nei Cantoni di San Gallo e di Sciaffusa il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia era di competenza esclusiva dei comuni. Dal 2021 vi partecipano anche questi Cantoni. Inoltre nel gennaio 2021 il Cantone di Appenzello Esterno ha dato il via a una procedura di consultazione per un progetto di legge che prevede una partecipazione del Cantone al finanziamento (CS, 2021, p. 10-11).

Per quanto riguarda il finanziamento si distingue sostanzialmente tra finanziamento dell'oggetto e finanziamento del soggetto. In caso di finanziamento dell'oggetto vengono sovvenzionate le strutture. In caso di finanziamento del soggetto, le sovvenzioni vengono versate direttamente alle famiglie. Un esempio di finanziamento del soggetto è costituito dai buoni per l'assistenza (kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015, p. 4). Dei 15 Cantoni che nel 2020 partecipavano al finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, i Cantoni di Appenzello Interno, Berna e Glarona applicano una forma di finanziamento del soggetto. Nei rimanenti 12 di questi 15 Cantoni trova applicazione un finanziamento dell'oggetto (Ecoplan, 2020, p. 43-44).

I contributi dei titolari dell'autorità parentale, sovente dipendenti dal reddito, costituiscono la principale fonte di entrate per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia (Ecoplan, 2017, p. 35; Ecoplan, 2020, p. 39). Essi costituiscono in media il 63 per cento delle entrate. Circa il 30 per cento delle entrate proviene dai comuni e dai Cantoni. Le rimanenti entrate sono ad esempio costituite da aiuti finanziari della Confederazione, da contributi di imprese o datori di lavoro, fondazioni, sponsor e quote sociali. Per quanto riguarda le entrate si possono constatare nette differenze tra le regioni linguistiche. Nella Svizzera tedesca i contributi dei titolari dell'autorità parentale rappresentano in media una quota doppia (80 per cento) rispetto alla Svizzera romanda (40 per cento). Nella Svizzera romanda la quota dei contributi dell'ente pubblico (Cantoni e comuni) è superiore (50 per cento) rispetto alla Svizzera tedesca (16 per cento) (Ecoplan, 2017, p. 35). Per quanto riguarda la quota dei contributi dei titolari dell'autorità parentale e la quota dell'ente pubblico i Grigioni si collocano nella media nazionale. Questi risultati sono confermati da uno studio di Credit Suisse (CS) (2021, p. 7), il quale giunge alla conclusione che i costi più bassi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel settore prescolastico si trovano in generale nei Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel. Il Cantone dei Grigioni si trova a metà classifica (cfr. illustrazione 5).

Assistenza prescolastica ai bambini tendenzialmente più economica nella Svizzera occidentale e in Ticino

Costi per la custodia dei figli (incluso vitto), al netto di eventuali sovvenzioni, 2021; coniugi con due figli in età prescolastica che due volte alla settimana frequentano una struttura di custodia collettiva diurna; indicatore sintetico, aggregato per tutti i comuni e diversi tipi di reddito, sostanza, abitazione e pendolari, CH = 0



Fonte: strutture di custodia collettiva diurna, comuni, Cantone, Credit Suisse

Illustrazione 5: Confronto cantonale dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel settore prescolastico (CS, 2021, p. 7)

In Svizzera l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia costa in media circa 110 – 120 franchi al giorno (costi complessivi). Tenendo conto del livello dei prezzi, i costi non sono superiori rispetto ai Paesi confinanti (INFRAS & Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW), Università di San Gallo, 2015, p. 20). Nel Cantone dei Grigioni i costi rientrano nella media svizzera.

3.5 Punti forti e punti deboli del sistema attuale esistente nel Cantone dei Grigioni

3.5.1 Punti forti

I fornitori di prestazioni possono conteggiare le ore di assistenza se il corrispondente bisogno viene riconosciuto dal rispettivo comune di domicilio. I comuni sono più vicini alle famiglie e possono quindi fare una buona stima del bisogno. Inoltre si assumono circa la metà dei costi, ragione per cui il loro coinvolgimento è importante.

Inoltre attualmente non si distingue tra posti sovvenzionati e posti non sovvenzionati, fatto che semplifica il finanziamento. I fornitori di prestazioni possono conteggiare ore di assistenza se dispongono di un riconoscimento del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità e se il corrispondente bisogno è stato riconosciuto dal rispettivo comune di domicilio.

Per quanto riguarda la struttura dei costi dei fornitori di prestazioni non sono state accertate differenze motivate dalla collocazione regionale.

3.5.2 Punti deboli

I fornitori di prestazioni devono graduare le tariffe a carico dei titolari dell'autorità parentale secondo la capacità economica di questi ultimi. Le entrate che i fornitori di prestazioni conseguono grazie ai titolari dell'autorità parentale perciò variano molto (cfr. illustrazione 6).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Grigioni – entrate delle strutture di custodia collettiva diurna e delle organizzazioni di genitori diurni risultanti dalle tariffe pagate dai titolari dell'autorità parentale, dati finanziari 2017

Fonte: Rilevamento dati USo, 2018




Illustrazione 6: Entrate dei fornitori di prestazioni dalle tariffe pagate dai titolari dell'autorità parentale

Per il finanziamento l'ente pubblico non tiene conto dell'ammontare delle entrate conseguite dai fornitori di prestazioni con le tariffe fatturate ai detentori dell'autorità parentale. Le entrate complessive dei fornitori di prestazioni dipendono perciò in misura sostanziale dalla struttura di reddito e di sostanza dei titolari dell'autorità parentale dei bambini assistiti. Di conseguenza i fornitori di prestazioni devono anche configurare i propri regolamenti tariffari in maniera adeguata. Se un'offerta viene utilizzata principalmente da famiglie che dispongono di un reddito e di una sostanza bassi o medi, ciò può comportare difficoltà finanziarie per i fornitori di prestazioni e può succedere che essi siano costretti ad aumentare le proprie tariffe. Inversamente, i fornitori di prestazioni di offerte utilizzate principalmente da famiglie con un reddito e una sostanza elevati dispongono di maggiori margini di manovra e possono ad esempio tendenzialmente ridurre le proprie tariffe. Di conseguenza può succedere che titolari dell'autorità parentale con lo stesso reddito e la stessa sostanza determinanti paghino tariffe differenti a seconda dei fornitori di prestazioni (cfr. illustrazione 7).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Grigioni – tariffe giornaliere delle strutture di custodia collettiva diurna e delle organizzazioni di genitori diurni in caso di reddito determinante differente, 2017

Fonte: Rilevamento dati USO, 2018 / econcept




Illustrazione 7: Tariffe giornaliere dei titolari dell'autorità parentale con differente reddito determinante

La difficoltà centrale dell'attuale sistema di finanziamento consiste quindi nel finanziamento di tutti i fornitori di prestazioni mediante un'aliquota di contributo uniforme per ora di assistenza da versare dal Cantone e dai comuni. Con il sistema attuale i mezzi statali non vengono impiegati in considerazione della capacità economica degli utenti. La compensazione di politica sociale avviene tramite le tariffe dei fornitori di prestazioni graduate secondo il reddito e la sostanza. In questo modo le sovvenzioni statali non sempre arrivano lì dove ce n'è maggiore bisogno. Di conseguenza l'efficienza del finanziamento statale non è garantita integralmente.

Con il modello di finanziamento attuale, fatta eccezione per la pianificazione del bisogno e per l'aliquota di contributo, il Cantone e i comuni dispongono di possibilità di gestione relativamente esigue, ma soprattutto poco specifiche. L'ente pubblico non dispone di uno strumento che consenta un finanziamento mirato dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia: ad esempio uno strumento che sgravi il ceto medio al fine di contrastare la carenza di specialisti, che sostenga le famiglie svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico e contribuisca in tal modo alla promozione precoce o che associ il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia all'esercizio di un'attività professionale al fine di porre un incentivo più forte allo svolgimento di un'attività lavorativa e di conseguire entrate fiscali superiori.

Uno studio del CS (2021, p. 4) mostra che le tariffe minime dei genitori nei Grigioni attualmente sono relativamente elevate nel confronto nazionale. A seguito dell'assenza di possibilità di gestione offerte dall'attuale sistema di finanziamento grigionese, l'ente pubblico non ha alcuna possibilità di intervenire in questo ambito. Le attuali possibilità di gestione non consentono nemmeno di compensare costi supplementari dovuti a disabilità oppure la consulenza e l'accompagnamento di fornitori di prestazioni che assistono bambini con disabilità. Questo è

quanto mostra anche una recente analisi di Procap Svizzera sul tema "Pari opportunità nella custodia complementare alla famiglia per bambine e bambini con disabilità".

Un'altra difficoltà del sistema attuale consiste nella classificazione dei titolari dell'autorità parentale da parte dei fornitori di prestazioni ai fini della determinazione della tariffa. Per questo i fornitori di prestazioni devono richiedere la documentazione fiscale dei titolari dell'autorità parentale. In alternativa devono trovare una soluzione in collaborazione con i comuni. Tale regolamentazione comporta un onere amministrativo elevato. Inoltre i titolari dell'autorità parentale devono mettere dati sensibili come i dati fiscali a disposizione di fornitori di prestazioni privati.

A seguito dell'attuale finanziamento dell'oggetto, sovente i titolari dell'autorità parentale non sono consapevoli del fatto che i comuni e il Cantone partecipano ai costi dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, rendendo l'offerta più economica.

3.6 Valutazione dei modelli: finanziamento dell'oggetto o del soggetto?

Quando l'ente pubblico eroga i propri contributi direttamente ai singoli fornitori di prestazioni, si tratta di un finanziamento dell'oggetto. Se i contributi pubblici vengono calcolati in modo riferito alla persona e anche erogati direttamente alle persone, si parla di finanziamento del soggetto. Esistono anche forme miste di finanziamento dell'oggetto e del soggetto. La seguente tabella illustra le caratteristiche dei differenti sistemi di finanziamento. Inoltre viene valutato se essi rappresentino una soluzione alle lacune lamentate dal Gran Consiglio nell'incarico Hardegger.

- **Lacuna 1:** svantaggi cui si trovano confrontati i fornitori di prestazioni attivi in regioni economicamente deboli a seguito della graduazione delle tariffe secondo la capacità economica dei titolari dell'autorità parentale.
- **Lacuna 2:** elevato onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni necessario per rilevare i dati fiscali dei titolari dell'autorità parentale. Questi dati sono necessari per la graduazione delle tariffe.

Sistema di finanziamento	Effetto con riguardo a:		
	<i>Ente pubblico</i>	<i>Fornitori di prestazioni</i>	<i>Titolari dell'autorità parentale</i>
Finanziamento forfetario dell'oggetto – senza direttive orientate al soggetto per i fornitori di prestazioni Finanziamento dell'oggetto da parte dell'ente pubblico. L'ente pubblico non formula direttive nei confronti dei fornitori di prestazioni per quanto riguarda la considerazione della capacità soggettiva dei titolari dell'autorità parentale.	+ Processi amministrativi relativamente semplici.	+ Possibile una fatturazione di tariffe a copertura delle spese. Di conseguenza rischio finanziario ridotto. + Onere amministrativo relativamente scarso, in quanto ad es. non occorre rilevare i dati fiscali. → Elimina la lacuna 1 e la lacuna 2	+ Nessuna necessità di presentare dati fiscali a fornitori di prestazioni privati.
	- Possibilità di gestione molto limitate.	- Rischio di un'occupazione insufficiente a causa di tariffe troppo elevate.	- Possibile una fatturazione di tariffe a copertura delle spese. Di conseguenza offerta costosa e accesso limitato per famiglie con scarse possibilità finanziarie.

<p>Finanziamento forfetario dell'oggetto – con direttive orientate al soggetto per i fornitori di prestazioni (sistema attuale)</p> <p>Finanziamento dell'oggetto da parte dell'ente pubblico. L'ente pubblico formula direttive nei confronti dei fornitori di prestazioni per quanto riguarda la considerazione della capacità soggettiva dei titolari dell'autorità parentale.</p>	<p>+ Processi amministrativi relativamente semplici.</p>		<p>+ Riduzione del costo dell'offerta (le tariffe devono essere graduate secondo la capacità soggettiva).</p>
	<p>- Possibilità di gestione molto limitate.</p>	<p>- Le tariffe devono essere graduate secondo la capacità economica soggettiva. Ciò causa un rischio finanziario se l'offerta viene utilizzata da famiglie con scarse possibilità finanziarie.</p> <p>- Onere amministrativo relativamente elevato causato dalla necessità di rilevare i dati fiscali.</p> <p>→ Causa la lacuna 1 e la lacuna 2</p>	<p>- Possibile una forte variazione dei prezzi all'interno del Cantone.</p> <p>- Necessità di presentare dati fiscali a fornitori di prestazioni privati.</p>
<p>Finanziamento dell'oggetto orientato al soggetto</p> <p>Forma mista di finanziamento riferito alla persona (soggetto) e all'istituzione (oggetto). I contributi vengono calcolati in base alla capacità economica dei titolari dell'autorità parentale (soggetto), ma continuano a essere erogati ai fornitori di prestazioni (oggetto).</p>	<p>+ Possibilità di gestione ampliate.</p>	<p>+ Scarsi rischi finanziari (considerazione della capacità soggettiva da parte dell'ente pubblico).</p> <p>+ Onere amministrativo relativamente scarso, in quanto ad es. non occorre rilevare i dati fiscali.</p> <p>→ Elimina la lacuna 1 e la lacuna 2</p>	<p>+ Riduzione mirata del costo dell'offerta (considerazione della capacità soggettiva da parte dell'ente pubblico).</p> <p>+ Considerazione uniforme a livello cantonale della capacità soggettiva.</p>
	<p>- Onere amministrativo leggermente superiore.</p>		<p>- I fornitori di prestazioni vengono indirettamente a conoscenza della situazione finanziaria delle famiglie (erogazione dei contributi dipendenti da reddito/sostanza per ciascun bambino ai fornitori di prestazioni da parte dell'ente pubblico).</p>
<p>Finanziamento del soggetto (proposta per il nuovo sistema)</p> <p>I contributi vengono calcolati in base alla capacità economica dei titolari dell'autorità parentale (soggetto) ed erogati a questi ultimi (soggetto).</p>	<p>+ Possibilità di gestione ampliate.</p>	<p>+ Scarsi rischi finanziari (considerazione della capacità soggettiva da parte dell'ente pubblico).</p> <p>+ Onere amministrativo relativamente scarso, in quanto ad es. non occorre rilevare i dati fiscali.</p> <p>→ Elimina la lacuna 1 e la lacuna 2</p>	<p>+ Riduzione mirata del costo dell'offerta (considerazione della capacità soggettiva da parte dell'ente pubblico).</p> <p>+ Considerazione uniforme a livello cantonale della capacità soggettiva.</p> <p>+ Nessuna necessità di presentare dati fiscali a fornitori di prestazioni privati.</p>
	<p>- Onere amministrativo leggermente superiore.</p>		

Illustrazione 8: Valutazione dei modelli sulla base delle lacune menzionate dal Gran Consiglio nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

4 Elementi fondamentali del nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

4.1 Obiettivi politici

La nuova impostazione del sovvenzionamento è intesa a fare in modo che i mezzi finanziari disponibili dell'ente pubblico vengano impiegati nel modo più efficiente possibile per raggiungere i seguenti obiettivi:

rafforzamento della conciliabilità di famiglia e attività lucrativa

Nel corso dei prossimi anni la carenza di specialisti si inasprirà ulteriormente. Migliorando la conciliabilità di famiglia e attività lucrativa si intende fare in modo che lavoratori specializzati rimangano attivi professionalmente. A tale proposito è necessaria un'offerta ben sviluppata di assistenza ai bambini complementare alla famiglia a tariffe accessibili. Ciò permette ai comuni e al Cantone di sgravare ad esempio il ceto medio, al fine di contrastare la carenza di specialisti. Ci si attende che l'effetto più importante per quanto concerne l'aumento dell'attività professionale possa essere raggiunto nel ceto medio. Inoltre il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia può essere associato all'esercizio di un'attività professionale per creare un incentivo più forte a svolgere un'attività lavorativa e per conseguire entrate fiscali superiori. In più, un'offerta di assistenza complementare alla famiglia ben sviluppata aumenta l'attrattiva dei Grigioni come luogo in cui lavorare e vivere.

Promozione dello sviluppo dei bambini

Nel quadro dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia si intende promuovere lo sviluppo dei bambini. Durante la prima infanzia vengono gettate le basi per lo sviluppo positivo delle più svariate competenze di vita. Grazie a pari opportunità di accedere a offerte di assistenza complementare alla famiglia di qualità è possibile promuovere passi di sviluppo concreti. I bambini le cui competenze linguistiche, coordinative e cognitive di base sono ben sviluppate dispongono di prospettive migliori di riuscire a completare una formazione qualificata e con ciò di raggiungere un'autonomia economica stabile a lungo termine. Sovente le competenze mancanti possono essere recuperate solo con un'elevata promozione nel settore scolastico. Questa situazione rappresenta un onere finanziario per le scuole.

4.2 Finanziamento orientato al soggetto

4.2.1 Dal punto di vista dell'ente pubblico: gestione e incentivi

Un finanziamento orientato al soggetto sostituisce il finanziamento dell'oggetto esistente. Per quanto concerne il finanziamento, l'ente pubblico tiene conto della situazione finanziaria dei titolari dell'autorità parentale e in linea di principio eroga le prestazioni direttamente ai titolari dell'autorità parentale. Pertanto l'ente pubblico non finanzia più i fornitori di prestazioni con l'erogazione di contributi base. Pertanto la compensazione di politica sociale non avviene più tramite tariffe dipendenti dal reddito e dalla sostanza fissate dai fornitori di prestazioni, bensì in maniera diretta e mirata tramite riduzioni concesse dall'ente pubblico alle singole persone. Ciò permette di migliorare l'efficienza con cui vengono impiegati i fondi statali e gli strumenti di gestione a disposizione dell'ente pubblico.

I comuni di domicilio e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia. L'entità delle riduzioni a beneficio dei

titolari dell'autorità parentale dipende dall'ammontare del reddito e della sostanza di questi ultimi. Ciò significa che con l'aumento del reddito e della sostanza dei titolari dell'autorità parentale diminuiscono le riduzioni concesse dall'ente pubblico (cfr. illustrazione 9).

Assistenza ai bambini complementare alla famiglia nei Grigioni – modello di ripartizione dei costi sistema attuale e finanziamento orientato al soggetto




Illustrazione 9: Sistema attuale e finanziamento orientato al soggetto – modello di ripartizione dei costi tra titolari dell'autorità parentale ed ente pubblico

Il numero di giorni di assistenza per i quali viene concessa la riduzione si conforma all'attività lucrativa dei titolari dell'autorità parentale. Ciò significa che ai titolari dell'autorità parentale vengono riconosciuti più o meno giorni di assistenza per i quali viene concessa una riduzione in funzione del loro volume di lavoro. Se il motivo per il quale i titolari dell'autorità parentale fanno ricorso all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia non è riconducibile allo svolgimento di un'attività professionale, di norma non è possibile concedere riduzioni. Tuttavia è possibile tenere conto della situazione formativa, di ragioni sociali o del bene del bambino. Le modalità usate per determinare il numero dei giorni computabili ai fini delle riduzioni in funzione del volume di lavoro sono indicate nell'allegato 1.

Il Governo stabilisce l'ammontare delle riduzioni nonché il reddito e la sostanza massimi fino ai quali vengono concesse riduzioni. Inoltre il Governo disciplina anche le modalità per il calcolo delle riduzioni. Nella formulazione delle proprie prescrizioni, il Governo si basa sui costi standard. Si tratta dei costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati dei tre anni precedenti. Il Governo gradua i costi standard in funzione dell'età dei bambini. Per bambini più piccoli che per via della loro età hanno maggiore bisogno di assistenza trovano applicazione costi standard più elevati e quindi vengono concesse anche

riduzioni più elevate. L'allegato 2 contiene un esempio delle prescrizioni formulate dal Governo riguardo all'entità delle riduzioni.

Nel rispetto delle regole previste dal nuovo sistema, i comuni di domicilio hanno la possibilità di concedere riduzioni più elevate rispetto a quelle stabilite dal Governo del Cantone dei Grigioni. I costi risultanti sono integralmente a carico del comune di domicilio.

Grazie al passaggio al finanziamento orientato al soggetto l'ente pubblico dispone di uno strumento di gestione efficiente. Fissare l'entità delle riduzioni concesse dall'ente pubblico in maniera mirata permetterebbe ad esempio di sgravare il ceto medio allo scopo di contrastare la carenza di specialisti o di sostenere famiglie svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico per dare un contributo alla promozione precoce, ecc. Associando il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia a un'attività professionale si creano nuovi incentivi a svolgere un'attività lavorativa e si migliorano le possibilità di conciliare famiglia e attività lucrativa. Inoltre la legge prevede la possibilità a favore dei comuni di domicilio di concedere riduzioni più elevate rispetto a quelle stabilite dal Governo. In questo modo i comuni dispongono di strumenti di gestione aggiuntivi e ad esempio possono migliorare la loro attrattiva come luogo in cui lavorare e vivere. Nel complesso i mezzi statali possono essere impiegati in maniera più mirata ed efficiente.

4.2.2 Dal punto di vista dei fornitori di prestazioni: indipendenza dalla situazione economica dei titolari dell'autorità parentale

Ogni fornitore di prestazioni può fissare le tariffe per le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per ciascuna offerta. I fornitori di prestazioni hanno la possibilità di graduare le tariffe delle loro offerte in funzione dell'età dei bambini. Ciò significa che ad esempio per l'assistenza a bambini di età compresa tra tre e diciotto mesi può essere chiesta una tariffa più elevata rispetto all'assistenza di bambini più grandi. Tuttavia all'interno di queste categorie di età i fornitori di prestazioni devono applicare la medesima tariffa per tutti i titolari dell'autorità parentale.

L'unica limitazione valevole per la determinazione delle tariffe è costituita dalle tariffe massime per giorno di assistenza e per bambino stabilite dal Governo. Le tariffe massime hanno lo scopo di evitare sviluppi estremi dei prezzi. In sede di determinazione delle tariffe massime il Governo si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard). La base è costituita dai calcoli dei costi verificati dei tre anni precedenti.

Pertanto il nuovo sistema permette ai fornitori di prestazioni di fatturare tariffe a copertura dei costi ai titolari dell'autorità parentale. A seconda dell'offerta e della categoria di età i fornitori di prestazioni percepiscono la stessa tariffa da tutti gli utenti. I titolari dell'autorità parentale pagano le tariffe con fondi propri e con le riduzioni concesse dall'ente pubblico. Le entrate dei fornitori di prestazioni non dipendono più dalla situazione economica dei titolari dell'autorità parentale e quindi possono essere pianificate in modo migliore. Entro i limiti delle tariffe massime stabilite dal Governo, i fornitori di prestazioni conservano inoltre un certo margine di manovra imprenditoriale.

4.2.3 Dal punto di vista dei titolari dell'autorità parentale: base uniforme a livello cantonale per le riduzioni

I titolari dell'autorità parentale pagano l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia con fondi propri nonché con l'aiuto delle riduzioni concesse dall'ente pubblico. La differenza tra la tariffa e le riduzioni corrisponde alla quota dei costi a loro carico.

Il Governo stabilisce una quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per giorno di assistenza e bambino. Se nel singolo caso la somma della riduzione concessa dall'ente pubblico e della quota minima dei costi supera la tariffa del fornitore di prestazioni, la riduzione concessa dall'ente pubblico viene diminuita del corrispondente importo. Ciò può accadere se i costi effettivi di un fornitore di prestazioni sono inferiori ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard).

Grazie alla base uniforme a livello cantonale per le riduzioni, le famiglie vengono trattate in maniera uniforme dall'ente pubblico sotto il profilo finanziario e grazie a una gestione migliore possono essere sostenute in modo mirato: a parità di reddito, di sostanza, di volume di lavoro, ecc., i titolari dell'autorità parentale di bambini domiciliati nel Cantone dei Grigioni beneficiano almeno della stessa riduzione. La quota dei costi diventa paragonabile per tutti i titolari dell'autorità parentale. La quota minima dei costi permette di garantire che l'assistenza in un'offerta di assistenza complementare alla famiglia non sia più conveniente rispetto all'assistenza fornita a casa, ovvero dagli stessi titolari dell'autorità parentale.

Le tariffe per ciascuna offerta e categoria di età sono identiche per i titolari dell'autorità parentale. Tuttavia continua a essere possibile che titolari dell'autorità parentale debbano pagare tariffe diverse a seconda del fornitore di prestazioni. In tal modo i fornitori di prestazioni conservano anche un determinato margine di manovra imprenditoriale. Le tariffe massime stabilite dal Governo permettono però di evitare sviluppi estremi dei prezzi.

4.3 Bambini con disabilità

L'obiettivo è creare condizioni quadro affinché bambini con disabilità possano ricorrere alle offerte di assistenza complementare alla famiglia aperte a tutti i bambini. A questo scopo il Cantone può sostenere i fornitori di prestazioni con attività di consulenza e concedendo contributi economici. In termini concreti, il personale dei fornitori di prestazioni viene sostenuto e accompagnato in questo compito. Questa attività di consulenza può essere svolta dall'Amministrazione o da organizzazioni specializzate. Tale consulenza permette ai fornitori di prestazioni di sviluppare conoscenze specialistiche. Dopo che l'ente consulente ha esaminato la situazione individuale, il Cantone può inoltre finanziare eventualmente prestazioni necessarie in via aggiuntiva (ad es. per quanto riguarda l'infrastruttura o le risorse in termini di personale). Pertanto i contributi si conformano alla necessità di sostegno del bambino e il Cantone si fa carico al massimo dei costi supplementari dovuti a disabilità nonché dei costi per l'attività di consulenza. Se le prestazioni di assistenza sono coperte in altro modo, il Cantone non vi partecipa.

I titolari dell'autorità parentale di bambini con disabilità pagano le tariffe consuete. A seconda della situazione economica e dell'attività professionale essi possono richiedere le riduzioni consuete al comune di domicilio del loro bambino.

4.4 Ripartizione dei costi tra i comuni di domicilio e il Cantone

Il totale delle riduzioni viene ripartito come segue: i comuni di domicilio partecipano con un contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino. Il contributo uniforme per giorno di assistenza e per bambino si attesta tra 15 e 30 franchi. Il Cantone si fa carico delle riduzioni rimanenti pari al 50 per cento del totale. Il Governo fissa l'ammontare del contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino dei comuni di domicilio. Per calcolare la partecipazione dei comuni

di domicilio rispetto al totale delle riduzioni, in analogia al sistema odierno vengono considerati tutti i giorni di assistenza riconosciuti e concordati di bambini con domicilio corrispondente.

La partecipazione dei comuni di domicilio è una specie di contributo strutturale/contributo di base per un'offerta ampliata dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni. La chiave di ripartizione del totale delle riduzioni prevede un contributo uniforme per ciascun giorno di assistenza e bambino del comune di domicilio. In caso di introduzione del nuovo sistema neutrale sotto il profilo dei costi si può ritenere che l'onere a carico dei comuni e del Cantone rimanga relativamente stabile. L'ente pubblico si fa carico del rischio finanziario se un numero maggiore di persone con reddito basso si avvale dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Tuttavia non si tratta di un rischio nuovo. Finora esso gravava sui fornitori di prestazioni. Pertanto il nuovo sistema comporta una compensazione a livello sociale e regionale.

Nel rispetto delle regole previste dal nuovo sistema, i comuni di domicilio hanno la possibilità di concedere riduzioni più elevate rispetto a quelle stabilite dal Governo del Cantone dei Grigioni. I costi a ciò associati non vengono considerati nel totale delle riduzioni. Questi costi sono integralmente a carico dei comuni di domicilio e il Cantone non vi partecipa.

4.5 Esecuzione

4.5.1 Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta

L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta sono strumenti di gestione dei comuni e del Cantone e costituiscono la base per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni e per la concessione di riduzioni. Al pari di quanto accade con il sistema esistente, è previsto che i comuni stabiliscano il bisogno di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per l'anno successivo. Di conseguenza la decisione se e in quale misura l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia viene sostenuta (ossia il numero di bambini e di giorni) continua a spettare ai comuni. Il Cantone sostiene i comuni in questo compito.

4.5.2 Processo di domanda

I titolari dell'autorità parentale cercano un posto di assistenza. Dai fornitori di prestazioni essi ricevono informazioni riguardo al posto di assistenza nonché informazioni di carattere generale riguardo al sistema delle riduzioni, in particolare riguardo a dove le riduzioni possono essere richieste. I titolari dell'autorità parentale presentano la domanda al comune di domicilio del bambino. Ciò avviene tramite un modulo online e il sistema informatico oppure direttamente presso il comune. In seguito i comuni determinano le riduzioni. Tra le altre cose essi accertano il reddito e la sostanza dei titolari dell'autorità parentale. Di conseguenza questo compito non spetta più ai fornitori di prestazioni e i titolari dell'autorità parentale non devono più rendere nota la loro situazione finanziaria a organizzazioni private. In sede di determinazione delle riduzioni i comuni possono anche garantire il rispetto del bisogno pianificato (cfr. capitolo 4.5.1). Mediante una decisione i comuni informano i titolari dell'autorità parentale in merito alla riduzione. Se il bambino lascia il comune, la riduzione concessa da questo comune viene meno a partire da quel momento.

I comuni inseriscono le informazioni relative alle riduzioni nel sistema informatico. Così facendo il Cantone dispone delle informazioni necessarie per svolgere la funzione di controllo/monitoraggio a livello intercomunale e cantonale. Tra le altre cose il Cantone è competente per la pianificazione cantonale dell'offerta, per il coordinamento tra i comuni, per il monitoraggio dell'evoluzione dei costi

e le prescrizioni relative all'entità e alle modalità per determinare le riduzioni. Di conseguenza il Cantone garantisce il coordinamento sovraordinato.




Illustrazione 10: Finanziamento orientato al soggetto – processo di domanda

4.5.3 Procedura di conteggio

Di norma i comuni di domicilio versano le riduzioni ai titolari dell'autorità parentale. Il versamento avviene in anticipo. I fornitori di prestazioni fatturano la tariffa ai titolari dell'autorità parentale. Inoltre essi aggiornano l'utilizzo della loro offerta nel sistema informatico. I comuni di domicilio tengono conto dell'utilizzo effettivo nei seguenti versamenti delle riduzioni. Per l'erogazione delle riduzioni ai titolari dell'autorità parentale sono previsti conteggi mensili.

I comuni aggiornano le informazioni relative al versamento delle riduzioni nel sistema informatico. Grazie alle informazioni dei fornitori di prestazioni e dei comuni di domicilio il Cantone dispone delle informazioni necessarie per svolgere la sua funzione di controllo e di monitoraggio. Esso verifica il finanziamento nonché le prestazioni e il grado di occupazione dei fornitori di prestazioni. In seguito esso versa la propria quota ai comuni. Per il versamento della quota cantonale sono previsti conteggi trimestrali o annuali nonché acconti.




Illustrazione 11: Finanziamento orientato al soggetto – processo di erogazione

La gestione amministrativa tramite l'ente pubblico può essere organizzata e svolta in maniera efficiente nel quadro di un processo regolare. Nel complesso le procedure amministrative diventano più chiare e semplici e le informazioni rilevanti permangono all'ente pubblico. Insieme a una migliore gestione, l'ente pubblico sa con maggiore precisione chi ha bisogno di che cosa e può influire in maniera più mirata sulle offerte e anche sul finanziamento. Inoltre la ripartizione dei compiti proposta tiene conto dell'incarico Albertin concernente il rafforzamento dei comuni.¹⁷

5 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Le spiegazioni relative alle singole disposizioni si trovano nella rappresentazione sinottica.

6 Conseguenze finanziarie e per il personale

6.1 Conseguenze finanziarie

In linea di principio le riduzioni possono essere organizzate in maniera tale che in un primo momento l'attuazione sia neutrale sotto il profilo dei costi per quanto concerne i costi a carico dell'ente pubblico. Occorre tenere conto del fatto che l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia è soggetta a un'evoluzione dinamica dei costi sia con il modello esistente, sia con il finanziamento orientato al soggetto. È difficile stimare quale sarà l'evoluzione in relazione all'aumento della quantità e dei costi. Se a seguito dell'evoluzione dei costi nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia dovessero rendersi necessari degli adeguamenti, il Gran Consiglio potrà adottare misure corrispondenti nel quadro di un credito

¹⁷ Cfr. [Incarico Albertin concernente il rafforzamento dei comuni \(gr.ch\)](#)

globale. In alternativa il Governo o i comuni di domicilio, qualora questi concedano riduzioni maggiori, possono apportare correzioni tramite le prescrizioni inerenti l'entità delle riduzioni. Con ciò nella legge si tiene conto della flessibilità necessaria.

6.1.1 Comuni

Il contributo uniforme per giorno di assistenza e per bambino concesso dal comune di domicilio rappresenta un elemento di continuità rispetto alla partecipazione comunale prevista dal sistema esistente. Se basandosi sui costi standard e sulle aliquote di contributo attuali nel sistema esistente si sceglie un contributo uniforme dei comuni di domicilio pari a 22 franchi per giorno di assistenza e per bambino, la chiave di ripartizione garantisce che nel complesso i comuni di domicilio debbano versare contributi di importo simile a quelli previsti dal sistema esistente. Se si verifica un aumento quantitativo (ossia più bambini, più giorni di assistenza), ciò comporta costi maggiori a carico dei comuni. Tuttavia questa dinamica è in atto anche con il sistema esistente.

Nel rispetto delle regole previste dal nuovo sistema, i comuni di domicilio hanno la possibilità di concedere riduzioni più elevate rispetto a quelle stabilite dal Governo del Cantone dei Grigioni. I costi che ne risultano sono integralmente a carico dei comuni di domicilio.

6.1.2 Cantone

In caso di introduzione del nuovo sistema neutrale sotto il profilo dei costi si può ritenere che l'onere a carico del Cantone rimanga relativamente stabile. Infatti la chiave di ripartizione garantisce che nel complesso i comuni si trovino a dover versare contributi di importo simile a quelli previsti dal sistema esistente. Di conseguenza anche la quota cantonale dovrebbe rimanere simile.

Il Cantone si fa carico dei costi associati alla creazione di condizioni quadro che permettano ai bambini con disabilità di usufruire di offerte di assistenza complementari alla famiglia che sono aperte a tutti i bambini. In base alla stima dei costi per il Cantone di Lucerna¹⁸, occorre ritenere che i costi aggiuntivi per il Cantone dei Grigioni si attesteranno tra circa 379 500 e 506 000 franchi all'anno. Non sono compresi eventuali costi legati all'introduzione.

6.1.3 Fornitori di prestazioni

Ogni fornitore di prestazioni può fissare individualmente le tariffe per le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per ciascuna offerta. I fornitori di prestazioni hanno la possibilità di graduare le tariffe delle loro offerte in funzione dell'età dei bambini. Tuttavia all'interno di queste categorie di età i fornitori di prestazioni devono applicare la medesima tariffa per tutti i titolari dell'autorità parentale. Il nuovo sistema permette ai fornitori di prestazioni di fatturare tariffe a copertura dei costi ai titolari dell'autorità parentale. A seconda dell'offerta e della categoria di età i fornitori di prestazioni percepiscono la stessa tariffa da tutti gli utenti. La situazione finanziaria dei fornitori di prestazioni risulta più facile da pianificare e dovrebbe stabilizzarsi e migliorare, in quanto le loro entrate non dipendono più dalla situazione economica dei titolari dell'autorità parentale. Ora è il Cantone ad accollarsi questo rischio finanziario. Inoltre i fornitori di prestazioni conservano un determinato margine di manovra imprenditoriale. L'unica limitazione è costituita dalle tariffe

¹⁸ Cfr. [20191128_KITApplus_Expertise_HSLU_finale_Version.pdf \(stiftung-kifa.ch\)](#)

massime per giorno di assistenza e per bambino stabilite dal Governo. Il fatto che il Governo stabilisca tariffe massime permette di evitare sviluppi estremi dei prezzi.

6.1.4 Titolari dell'autorità parentale

Il numero di giorni di assistenza per i quali viene concessa la riduzione si conforma all'attività lucrativa dei titolari dell'autorità parentale. Finora ciò non era il caso e i titolari dell'autorità parentale che in tutto o in parte hanno fatto ricorso all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per scopi diversi dallo svolgimento un'attività professionale hanno comunque tratto beneficio delle tariffe applicate dai fornitori di prestazioni graduate in funzione della loro capacità economica. Con il nuovo sistema l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia diventa più costosa per questi titolari dell'autorità parentale.

Secondo il nuovo sistema i mezzi finanziari vengono impiegati espressamente per i titolari dell'autorità parentale che svolgono un'attività professionale e la compensazione di politica sociale avviene direttamente tramite l'ente pubblico e non più in maniera indiretta tramite la graduazione delle tariffe applicate dai fornitori di prestazioni. I fondi pubblici vengono impiegati in maniera più mirata ed efficiente. Per queste ragioni si ritiene che i costi legati all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia tendenzialmente diminuiranno per i titolari dell'autorità parentale che beneficiano di riduzioni.

6.2 Conseguenze in termini di personale / conseguenze sull'amministrazione

Nel complesso le procedure amministrative diventano più chiare e semplici e le informazioni rilevanti non vengono comunicate a soggetti esterni all'ente pubblico. Insieme a una migliore gestione, l'ente pubblico sa con maggiore precisione chi ha bisogno di che cosa e può influire in maniera più mirata sulle offerte e anche sul finanziamento.

6.2.1 Comuni

Finora i comuni hanno sostenuto in parte i fornitori di prestazioni per quanto riguarda la classificazione dei titolari dell'autorità parentale ai fini della determinazione della tariffa e l'accertamento dei dati fiscali. Quale novità i comuni saranno competenti per la determinazione dell'ammontare delle riduzioni e per la loro erogazione. Tuttavia questi compiti possono essere organizzati e gestiti in maniera efficiente nel quadro di un processo regolare e con l'ausilio di uno strumento informatico cantonale adeguato. Ciò permette di ridurre l'onere amministrativo a carico dei comuni.

6.2.2 Cantone

Il Cantone svolge in particolare una funzione di controllo e di monitoraggio. Tra le altre cose esso è competente per la pianificazione cantonale dell'offerta, per il coordinamento tra i comuni, per il monitoraggio dell'evoluzione dei costi o le prescrizioni relative all'entità e alle modalità per determinare le riduzioni. Di conseguenza il Cantone garantisce il coordinamento sovraordinato. Inoltre esso verifica il finanziamento nonché le prestazioni e il grado di occupazione dei fornitori di prestazioni. In seguito esso versa la propria quota ai comuni. Dato che il volume dei costi nel settore dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia è in aumento, occorre potenziare le

verifiche finanziarie. Inoltre occorre rafforzare le infrastrutture nel settore IT e intensificare le attività di monitoraggio. In termini complessivi l'onere amministrativo a carico del Cantone rimane pressoché invariato.

6.2.3 Fornitori di prestazioni

Oggi il requisito di un'autorizzazione per gestire un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia è disciplinato già dal diritto federale (OAMin; RS 211.222.338). Stando alla legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni, il riconoscimento delle offerte costituisce il presupposto per la concessione di contributi. Pertanto sotto questo profilo non vi sono cambiamenti per i fornitori di prestazioni.

Dato che in futuro verrà meno la classificazione dei titolari dell'autorità parentale in base al loro reddito e alla loro sostanza e quindi anche l'accertamento dei dati fiscali, l'onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia registrerà un calo.

6.2.4 Titolari dell'autorità parentale

Con il nuovo sistema i titolari dell'autorità parentale non devono più rendere nota la loro situazione inerente il reddito e la sostanza a fornitori di prestazioni privati. L'onere amministrativo per i titolari dell'autorità parentale rimane paragonabile. In futuro chiederanno riduzioni al comune di domicilio del loro bambino. Questo processo di domanda verrà organizzato e gestito in maniera efficiente con l'ausilio di uno strumento informatico adeguato.

6.3 Attuazione tecnica

Il nuovo modello di finanziamento verrà introdotto non appena il sistema informatico sarà pronto. Con l'aiuto dello strumento informatico si intende gestire il processo di richiesta e di conteggio nonché l'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta. Per tale ragione, oltre ai fornitori di prestazioni, anche i comuni dovranno avere accesso al sistema informatico.

7 Valutazione delle conseguenze della regolamentazione

Oggi il requisito di un'autorizzazione per gestire un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia è disciplinato già dal diritto federale (OAMin; RS 211.222.338). Stando alla legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni, il riconoscimento delle offerte costituisce il presupposto per la concessione di contributi. Pertanto sotto questo profilo non vi sono cambiamenti per i fornitori di prestazioni. Dato che in futuro verrà meno la classificazione dei titolari dell'autorità parentale in base al loro reddito e alla loro sostanza e quindi anche l'accertamento dei dati fiscali, l'onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia registrerà un calo. Pertanto non vi è una regolamentazione con effetti negativi sulle PMI nel Cantone come ad esempio burocrazia aggiuntiva od ostacoli amministrativi. È quindi possibile rinunciare a una valutazione delle conseguenze della regolamentazione.

8 Scadenario ed entrata in vigore

A seconda del risultato della procedura di consultazione, è previsto che l'affare venga trattato in Gran Consiglio nel 2022. Nel quadro di questo progetto si intende stralciare anche l'incarico Hardegger concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni.

Come menzionato nel capitolo 6.3 Attuazione tecnica, il nuovo modello di finanziamento verrà introdotto non appena il sistema informatico sarà pronto. A seconda che possa essere acquistato uno strumento esistente o che debba essere elaborato uno strumento nuovo, un'entrata in vigore all'inizio del 2024 o del 2025 pare realistica.

Studi e rapporti utilizzati

BAK Economics. (2020). Volkswirtschaftliches Gesamtmodell für die Analyse zur Politik der frühen Kindheit. Bericht im Auftrag der Jacobs Foundation. Consultato via [BAK Politik Fruehe Kindheit Mai 2020.pdf \(bak-economics.com\)](#).

Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG (BASS). (2000). Volkswirtschaftlicher Nutzen von Kindertagesstätten. Welchen Nutzen lösen die privaten und städtischen Kindertagesstätten in der Stadt Zürich aus? Bericht im Auftrag des Sozialdepartementes der Stadt Zürich. Consultato via <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-376550>.

BASS. (2007). Volkswirtschaftlicher Nutzen von Kindertageseinrichtungen in der Region Bern. Bericht im Auftrag des Vereins Region Bern VRB. Consultato via https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2007/volkswirtschaftlicher_nutzen_kita_schlussbericht.pdf.

BASS. (2008). Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland. Eine ökonomische Bewertung langfristiger Bildungseffekte bei Krippenkindern. Bericht im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Consultato via https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_23966_27048_2.pdf.

Credit Suisse (CS). (2021). Quanto costa un posto in una struttura per bambini in Svizzera: confronto regionale tra costi per l'accudimento dei figli. Consultato via [I posti nelle strutture per bambini in Ticino costano in generale meno della media svizzera \(credit-suisse.com\)](#).

Ecoplan. (2017). Valutazione del programma d'incentivazione. Durevolezza dei posti creati grazie agli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Rapporto redatto su incarico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In Bundesamt für Sozialversicherungen (ed.), Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 13/17. Consultato via [Valutazioni \(admin.ch\)](#).

Ecoplan. (2020). Überblick zur Situation der familienergänzenden Kinderbetreuung in den Kantonen. Bericht im Auftrag der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). Consultato via [Überblick zur Situation der familienergänzenden Betreuung in den Kantonen, Qualitätsvorgaben, Finanzierungssysteme und Angebotsübersicht \(ch-sodk.s3.amazonaws.com\)](#).

INFRAS. (2019). Für eine Politik der frühen Kindheit. Eine Investition in die Zukunft. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung / Frühe Förderung in der Schweiz. Bericht im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Consultato via https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publikation_Für-eine-Politik-der-frühen-Kindheit-1.pdf.

INFRAS & Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW), Universität St. Gallen. (2015). Analyse der Vollkosten und der Finanzierung von Krippenplätzen in Deutschland, Frankreich und Österreich im Vergleich zur Schweiz. Rapporto redatto su incarico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In Bundesamt für Sozialversicherungen (Hrsg.), Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 3/15. Consultato via [3_15d_ebericht.pdf \(infras.ch\)](#).

kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz. (2015). Kinderbetreuung in der Schweiz. Eine Übersicht. Consultato via [Microsoft Word - 1505011 Factsheet Kinderbetreuung CH.docx \(kibesuisse.ch\)](#).

Procap Svizzera. (2021). Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen. Eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen im Bereich familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen in der Schweiz. Consultato via [20210419 Procap Kitabericht BF DE.pdf](#).

Schneider, U.; Luptáčík, M. & Schmidl, B. (2006). Volkswirtschaftliche Effekte ausserhäuslicher Kinderbetreuung. In Institut für Sozialpolitik, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna (ed.), *Forschungsberichte / Institut für Sozialpolitik*, 01/2006. Consultato via <https://epub.wu.ac.at/id/eprint/1388>.

Sell, S. (2004). Der volkswirtschaftliche Nutzen der Kinderbetreuung. In C. Henry-Huthmacher (ed.), *Jedes Kind zählt. Neue Wege der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung* (pag. 52-73). Consultato via [Jedes Kind zählt: Neue Wege der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung \(kas.de\)](http://www.kas.de).

Simon, S. (2009). Wirtschaftliche Effekte von Kindertagesstätten. Region Werdenberg-Sarganserland. Consultato via https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Gesundheit_Soziales/Amt_fuer_Soziales/Chancengleichheit/FamilienGleichstellung/Steuermeertragstudie_Rheintal.pdf.

Vesper, D. (2005). Gibt es fiskalische Anreize für die Kommunen zum Ausbau der Kinderbetreuung? In Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (ed.), *DIW Wochenbericht*, 72:3, pag. 41-48. Consultato via <http://hdl.handle.net/10419/151350>.

Allegato 1

Il numero dei giorni computabili per le riduzioni a seconda del volume di lavoro deve essere determinato come segue:

numero dei giorni computabili = numero dei giorni utilizzati, tuttavia al massimo:

Per una persona titolare dell'autorità parentale o un genitore solo, se il secondo genitore non si occupa di compiti educativi:

Diritto a giorni di assistenza agevolati pari al volume di lavoro. Un giorno aggiuntivo di assistenza beneficia di riduzioni per ragioni sociali.

Esempio: un genitore solo lavora al 60 per cento. Esso ha diritto a giorni di assistenza agevolati pari al 60 per cento più un giorno di assistenza.

Per due persone titolari dell'autorità parentale:

Diritto a giorni di assistenza agevolati pari al volume di lavoro che supera il 100 per cento, più mezza giornata di assistenza, compresa l'assistenza sul mezzogiorno.

Esempio: la madre lavora all'80 per cento, mentre il padre lavora al 60 per cento. Ciò corrisponde al 140 per cento. I genitori hanno diritto a giorni di assistenza agevolati pari al 40 per cento più mezza giornata di assistenza, compresa l'assistenza sul mezzogiorno.

Illustrazione 12: Finanziamento orientato al soggetto – giorni computabili per le riduzioni a seconda del volume di lavoro

Allegato 2

A titolo di esempio le prescrizioni del Governo riguardo all'entità delle riduzioni potrebbero essere organizzate come segue:

Reddito determinante dei titolari dell'autorità parentale in CHF all'anno*		Utilizzo di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia: Entità delle riduzioni concesse dall'ente pubblico in CHF per bambino e giorno		
		Categoria di età 1: da 3 a 18 mesi	Categoria di età 2: da 19 mesi a 4 anni	Categoria di età 3: da 5 a 12 anni anni
0	32 000	120.0	80.0	30.0
32 001	36 000	118.0	79.0	29.5
36 001	40 000	116.0	78.0	29.0
40 001	44 000	114.0	77.0	28.5
44 001	48 000	112.0	76.0	28.0
48 001	52 000	110.0	75.0	27.5
52 001	56 000	108.0	74.0	27.0
56 001	60 000	106.0	73.0	26.5
60 001	64 000	104.0	72.0	26.0
64 001	68 000	102.0	71.0	25.5
68 001	72 000	100.0	70.0	25.0
72 001	76 000	96.0	69.0	24.0
76 001	80 000	92.0	66.0	23.0
80 001	84 000	88.0	63.0	22.0
84 001	88 000	84.0	60.0	21.0
88 001	92 000	80.0	57.0	20.0
92 001	100 000	76.0	54.0	19.0
100 001	108 000	72.0	48.0	18.0
108 001	116 000	64.0	42.0	16.0
116 001	124 000	56.0	36.0	14.0
124 001	132 000	48.0	30.0	12.0
132 001	140 000	32.0	20.0	8.0
140 001	148 000	16.0	10.0	4.0
148 001		0.0	0.0	0.0
<i>Costi standard in CHF al giorno</i>		<i>150</i>	<i>100</i>	<i>50</i>

* Il reddito determinante è stato calcolato come segue: 100 per cento del reddito imponibile più il dieci per cento della sostanza imponibile, ovvero analogamente al sistema odierno.

Illustrazione 13: Finanziamento orientato al soggetto – esempio per l'entità delle riduzioni graduate a seconda dell'età dei bambini nonché del reddito determinante dei titolari dell'autorità parentale